

R.G.E. N. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE FALLIMENTI ED ESECUZIONI  
ORDINE DI LIBERAZIONE DI IMMOBILE PIGNORATO

Il Giudice Dott. \_\_\_\_\_ nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso da  
\_\_\_\_\_ nei confronti di  
\_\_\_\_\_

rilevato che l'unità immobiliare sita in \_\_\_\_\_, di proprietà del debitore esecutato è oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. RGE \_\_\_\_\_/\_\_\_ promossa da \_\_\_\_\_;

rilevato che il perito ha verificato che l'immobile risulta occupato, senza titolo opponibile alla procedura, da \_\_\_\_\_;

rilevato che il giudice dell'esecuzione, una volta nominato il custode giudiziario dell'immobile pignorato, può, al fine di assicurare una miglior conservazione dello stesso e comunque una più efficace tutela dell'interesse dei creditori ad un rapido ed efficace svolgimento della procedura, disporre la liberazione immediata dell'immobile dal debitore esecutato, come si evince dalla previsione dell'art. 560 c. 2 c.p.c. in forza della quale il debitore può continuare ad abitare l'immobile solo in quanto espressamente autorizzato dal giudice;

rilevato che a maggior ragione il giudice può disporre la liberazione dell'immobile quando questo risulta occupato da terzi che non siano titolari di diritti reali o personali di godimento fondati su titolo opponibile alla procedura;

ritenuto infatti che questi terzi si trovino rispetto all'azione esecutiva (della quale sono espressione anche i strumentali poteri del giudice riguardo alle modalità di custodia dei beni pignorati tra i quali quindi il potere di procedere all'immediata liberazione dell'immobile) in una posizione di soggezione identica a quella del debitore esecutato come dimostra il fatto che il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. è titolo esecutivo anche nei loro confronti (cfr. Cass.1/12/1998 n.12174);

ritenuto, al fine di assicurare nel caso di specie una miglior conservazione dell'immobile pignorato e tutelare l'interesse dei creditori alla vendita dello stesso rapida ed a un prezzo che sia vicino a quello di mercato, opportuno disporre l'immediata liberazione dell'immobile pignorato;

v. l'art. 560 c.p.c.;

**P.Q.M.**

Ordina a \_\_\_\_\_ – codice fiscale \_\_\_\_\_, nonché a qualunque terzo occupi, senza titolo opponibile alla procedura, gli immobili siti in \_\_\_\_\_ (appartamento al piano \_\_\_\_\_ e cantina al piano \_\_\_\_\_) di consegnare immediatamente tali beni, liberi da persone e cose, al custode giudiziario \_\_\_\_\_ – codice fiscale \_\_\_\_\_. Dispone che, qualora al momento della consegna al custode giudiziario gli immobili non risultino integralmente liberi dalle cose mobili, l'Istituto Vendite Giudiziarie provveda alla loro asportazione e custodia presso i propri depositi e, quindi, nel caso di mancato ritiro entro 15 giorni da parte del proprietario, previo pagamento delle spese, alla loro vendita ai sensi degli artt. 2756, comma 3, e 2797 Cod. Civ. I beni saranno posti in vendita in prima asta, sulla base della stima effettuata da un perito nominato dal Tribunale, il secondo sabato successivo alla scadenza del termine e in seconda asta, senza prezzo minimo, il lunedì immediatamente successivo.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si esegua a cura del custode.

Monza,

Il Giudice dell'Esecuzione  
Dott. \_\_\_\_\_